

126.(Fascicolo della causa riassunta)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I:
Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione
della causa - Art. 126.(Fascicolo della causa riassunta)

Art. 126.(Fascicolo della causa riassunta)

Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere
il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.

Documenti collegati:

[CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11498 del 12/05/2010](#)

Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Idoneità e tempestività - Verifica -
Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad
quem". Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata
posta in essere un'

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello